



REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA MANTOVA PAVIA

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera di commercio di Cremona Mantova Pavia;
2. Il presente regolamento disciplina in particolare il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso istituite presso le sedi territoriali della Camera di commercio di Cremona Mantova Pavia;
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per “prezzi all'ingrosso” si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
 - b) per “transazione” si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
 - c) per “rilevazione dei prezzi” si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Camera di Commercio di Cremona Mantova Pavia.
 - d) per “forcella di prezzo” si intende l'intervallo tra prezzo medio minimo e prezzo medio massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

Articolo 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso

1. La Camera di Commercio procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:
 - a) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni indicati nelle norme vigenti;
 - b) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni aventi un mercato considerevole a livello locale;
 - c) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione;

- d) i prezzi all'ingrosso delle merci o i beni per i quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria ed enti pubblici;
3. Scopo della rilevazione è di norma giungere all'individuazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di una "forcella di prezzi" da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, oppure all'individuazione di un unico prezzo medio (motivandone la scelta all'atto della costituzione della Commissione), depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire un valore indicativo di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato.
 4. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
 5. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.
 6. Per la sede di Mantova si rimanda al Regolamento generale della Borsa Merci di Mantova e al Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci della Borsa Merci di Mantova, alla quale sono delegate le attività di rilevazione stessa.

Articolo 3 – Modalità di rilevazione

1. La rilevazione dei prezzi avviene mediante apposite Commissioni Prezzi istituite dalla Giunta della Camera di Commercio, formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito nell'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Le Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso istituite presso le sedi territoriali della Camera di commercio di Cremona Mantova Pavia rilevano le seguenti categorie merceologiche:
 - Sede di Cremona:
 - Cereali cruscami e affini;
 - Caseari e latte spot;
 - Bestiame bovino fieno e paglia;
 - Legname;
 - Sede di Pavia (piazze di Pavia, Mortara, Voghera, Broni ed Oltrepò Pavese):
 - Risone, sottoprodotti del riso e altri cereali;
 - Foraggi, paglia, ortaggi;
 - Bestiame da ristallo e da macello;
 - Pioppi;
 - Vini;
 - Uve.



Articolo 4 – Pubblicazione dei prezzi rilevati

1. La Camera di Commercio provvede a diffondere in appositi listini la "forcella di prezzi", da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, oppure il prezzo medio, rilevati per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali. Tali listini sono diffusi dalla Camera di commercio attraverso la pubblicazione nel portale dedicato o nelle relative pagine del sito web istituzionale.
2. Al fine di fornire una rappresentazione sistematica e ordinata delle dinamiche di prezzo, la Camera di commercio, in una apposita sezione del listino di cui al comma 1, può pubblicare il prezzo quotato per il medesimo prodotto presso la locale Borsa Merci o Sala di contrattazione, ove presenti. Nell'ambito della medesima sezione del listino, possono essere pubblicati i prezzi quotati presso le altre Borse Merci o Sale di contrattazione di interesse per l'economia della circoscrizione di competenza della Camera di commercio, nonché le eventuali quotazioni rilevate dalla Borsa Merci Telematica per il periodo di riferimento. La composizione del listino viene effettuata avendo cura di garantire trasparenza delle fonti e delle diverse modalità di rilevazione.
3. Nel caso in cui nei settori agricoli, agroalimentari ed ittici oggetto di rilevazione venga istituita una specifica Commissione Unica Nazionale ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.M. 31 marzo 2017, n. 72, la Camera di commercio – in conformità a quanto previsto all'art. 7, co. 2 del richiamato Decreto – sospende le corrispondenti rilevazioni dei prezzi e pubblica nei predetti listini i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N.
4. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Camera di Commercio può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

Articolo 5 – Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:
 - a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di una "forcella di prezzi", da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo o di un prezzo medio, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato;
 - b) propongono alla Giunta della Camera di Commercio la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti;
 - c) modificano, aggiornano e integrano i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

Articolo 6 – Composizione delle Commissioni

1. La Commissione Prezzi è nominata dalla Giunta della Camera di Commercio sulla base delle categorie economiche e del numero di componenti ottimali stabiliti nell'allegato al presente



Regolamento, a garanzia del più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti delle diverse fasi di scambio della filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione. La scelta dei componenti avviene per designazione effettuata dalle Organizzazioni Professionali e/o Associazioni di categoria e/o Enti ed Istituzioni (Comune, Regione, Università etc.).

2. La Commissione è costituita da componenti titolari e supplenti, un presidente e un segretario. I componenti titolari e supplenti sono operatori economici e/o rappresentanti delle categorie economiche, scelti in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata e al fine di assicurare e rafforzare il principio del contraddittorio tra le parti. I componenti della Commissione devono possedere competenze specifiche nella categoria economica relativa alla Commissione cui sono designati e devono offrire garanzia di affidabilità.
3. Nella designazione ciascuna Organizzazione Professionale e/o Associazione di categoria e/o Ente ed Istituzione (Comune, Regione, Università etc.) avrà cura di indicare la specializzazione del rappresentante scelto, garantendo la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento, la non contemporanea presenza di soggetti provenienti da quelle imprese che rappresentano una quota predominante del predetto mercato, compatibilmente con le caratteristiche degli operatori del settore merceologico oggetto della rilevazione, e il possesso dei requisiti di onorabilità dei soggetti prescelti (assenza condanne penali per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici; godimento dei diritti civili e politici).
4. Ciascun Componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza e la disponibilità ad una fattiva, regolare e obiettiva collaborazione, entrambe finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare. I Commissari non devono presentare evidenti conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte in seno alla commissione. La verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal presente Regolamento deve essere effettuata dalle Organizzazioni Professionali e/o Associazioni di categoria e/o Enti ed Istituzioni (Comune, Regione, Università etc.) designatrici, anche mediante l'acquisizione da parte degli interessati di apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai designati componenti della Commissione sarà richiesto di accettare le norme di comportamento di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
5. Le funzioni di Presidente, che ha il ruolo di garantire terzietà nello svolgimento delle riunioni, sono svolte da un funzionario camerale o da un componente della Commissione, nominato a maggioranza dagli altri componenti, possibilmente nel rispetto del principio di rotazione e di equa rappresentanza delle parti contrapposte. Possono altresì essere delegati due vicepresidenti, ciascuno in rappresentanza delle parti contrapposte all'interno la filiera delle merci oggetto di rilevazione. Il Presidente ha il compito di regolare la discussione tra i rappresentanti di interessi contrapposti e di deliberare sul prezzo, sulla base delle procedure di rilevazione previste nell'articolo 11 del presente Regolamento.
6. Il ruolo di Segretario è svolto da un funzionario camerale. Il Segretario fa da supporto al Presidente nello svolgimento delle procedure di rilevazione di cui al successivo articolo 11. Tiene i contatti con i componenti della Commissione e redige il verbale, secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del presente Regolamento.



7. La Commissione può avvalersi del contributo da parte di esperti esterni, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio. Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione.

Articolo 7 – Durata e rinnovo delle Commissioni

1. I componenti delle Commissioni sono nominati per un triennio e rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2. Entro novanta giorni prima della scadenza delle Commissioni Prezzi, l'Ufficio competente della Camera di Commercio provvede a contattare le Associazioni di Categoria e gli Enti rappresentanti in seno alla Commissione per richiedere la designazione di nuovi componenti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine congruo per la risposta. In assenza di un riscontro espresso entro il predetto termine, i componenti della Commissione rimangono in carica in regime di *prorogatio* per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo.
3. In occasione dei rinnovi, la Giunta Camerale provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati, rispetto a quelli che già vi hanno provveduto in precedenza, designino loro rappresentanti nelle Commissioni Prezzi.
4. Al fine di garantire una idonea rotazione nello svolgimento della carica di componente, i singoli componenti delle Commissioni possono ricoprire tale ruolo per un solo ulteriore mandato consecutivo al primo. Il raggiungimento di tale limite rende irricevibile una ulteriore designazione della stessa persona per il successivo triennio, trascorso il quale il componente in questione diviene nuovamente eleggibile.

Articolo 8 – Decadenza e sostituzione dei componenti della Commissione

1. La Giunta della Camera di Commercio, su segnalazione del Presidente della Commissione, sentite le Associazioni di categoria, può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. I motivi della sostituzione possono essere:
 - a) l'assenza consecutiva e non giustificata ad $\frac{1}{4}$ delle riunioni previste durante l'anno;
 - b) la compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari al Regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza, secondo quanto specificato nell'articolo 9 del presente Regolamento.
3. I componenti la Commissione che sono stati condannati per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero che ricevono un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici o che perdono il godimento dei diritti civili e politici, decadono automaticamente dall'incarico di componente. Tali componenti non potranno essere riconfermati.



Articolo 9 – Norme di comportamento dei componenti della Commissione e sanzioni

1. I componenti delle commissioni durante lo svolgimento delle sedute sono tenuti ad osservare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Durante lo svolgimento delle sedute i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti che siano utili alla rilevazione dei prezzi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del codice penale in materia.
2. Sono individuate le seguenti fattispecie di infrazioni e relative sanzioni:
 - a) Infrazione di lieve natura, se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della riunione. Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con la diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione per un periodo massimo di 2 sedute all'anno. La diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione è disposta dal Presidente della Commissione e riportata per iscritto nel verbale delle sedute. Nel caso in cui la diffida superi il limite massimo di 2 volte all'anno, la reiterazione della fattispecie di infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo punto b);
 - b) Infrazione di grave natura, nei casi in cui un componente provochi tumulti o evidenti disordini durante la riunione, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri componenti, del Presidente della Commissione o del Segretario, o divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, fax, siti internet, sms, etc.).Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - Sospensione dalla Commissione per un periodo fino a tre mesi;
 - Decadenza dalla Commissione.
3. La sospensione e/o decadenza dei componenti è disposta dal Presidente della Commissione e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al componente interessato da parte del Presidente.
4. Il provvedimento di sospensione e/o decadenza è adottato previa istruttoria avviata da parte del Presidente, con il supporto del Segretario e dell'Ufficio camerale competente, con il ricevimento della formale preventiva contestazione di addebito al componente interessato.
5. Entro sette giorni dal ricevimento della contestazione di addebito il componente interessato può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria di contestazione dell'addebito.
6. Conclusa l'istruttoria, il Presidente trasmette alla Giunta della Camera di Commercio il fascicolo contenente la segnalazione di infrazione da parte del componente, la preventiva contestazione di addebito, oltre a, se regolarmente e tempestivamente introdotti in istruttoria, la memoria del componente interessato e il verbale con le dichiarazioni orali sottoscritte rilasciate dal componente interessato che ha richiesto di essere sentito, ai fini dell'eventuale ricorso.
7. In ogni caso, l'istruttoria non può durare oltre trenta giorni dal suo avvio, pena l'archiviazione del procedimento.

Articolo 10 – Funzionamento delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono tenute presso le sedi territoriali della Camera di Commercio o tramite videoconferenza o audioconferenza. In casi particolari, e previa motivazione, le riunioni della Commissione si possono svolgere presso i Mercati all'ingrosso o le Sale Contrattazioni, tenendo conto delle necessità organizzative dell'Ente e di quelle dei componenti delle Commissioni.
2. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori le persone non facenti parte delle Commissioni stesse, se non espressamente autorizzate dal funzionario camerale in seno alla commissione
3. La periodicità della rilevazione (settimana, quindicina, mese, etc.) è indicata dalla Camera di Commercio in un apposito documento che può essere allegato al presente Regolamento, in modo da garantire una rilevazione attendibile sotto il profilo storico e tenendo conto delle peculiarità del settore oggetto della rilevazione e delle esigenze di pubblicazione dei prezzi.
4. La Commissione si riunisce sulla base del calendario di massima delle riunioni, concordato con i componenti delle Commissioni ad inizio anno su proposta del funzionario camerale. Nella stesura del calendario si terrà conto delle festività che, nel corso dell'anno, dovessero coincidere con il giorno di riunione prescelto e delle eventuali sospensioni di mercato nei periodi feriali. Nel corso dell'anno, la Commissione, all'unanimità, può comunque proporre, motivandole, eventuali variazioni di calendario e di luogo che si rendano necessarie per il verificarsi di circostanze impreviste di carattere operativo. Tali variazioni vanno comunicate al Segretario della Commissione che ne darà notizia a tutti i componenti con congruo anticipo.
5. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti, a condizione che detta maggioranza garantisca il contraddittorio. La Camera di Commercio si riserva tuttavia, in casi eccezionali e su proposta del Presidente della Commissione motivata e indicata a verbale, di considerare validi anche i prezzi accertati in riunioni alle quali non partecipi la maggioranza predetta purché siano rappresentati almeno due settori economici.
6. Il Segretario redige il verbale delle riunioni delle Commissioni senza assumere poteri accertatori e controllori autonomi, limitandosi a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti la Commissione.
7. Nei verbali delle Commissioni prezzi deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati. Al fine di garantire la massima trasparenza delle sedute, è facoltà di ogni componente fare verbalizzare la propria proposta o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti in oggetto di discussione. La tenuta dei verbali è a cura del Segretario, che provvede ad archivarli telematicamente.

Articolo 11 – Procedure di rilevazione dei prezzi

1. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti rispetto alla data della riunione della Commissione e non assume in alcun caso la connotazione di

quotazione fissata per transazioni future. Il periodo di riferimento deve essere espressamente riportato nel listino pubblicato.

2. L'Ufficio camerale competente, anche avvalendosi di report realizzati da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., fornisce prima della riunione ai componenti dati e informazioni che abbiano come oggetto variabili correlate alle dinamiche dei prezzi (come ad es. produzione, consumi, commercio con l'estero, andamento storico dei prezzi rilevati dalla Commissione etc.), che siano di fonte certa, attendibile e accreditata dalla Commissione, e che siano riferiti a dinamiche in atto a livello internazionale e/o nazionale e/o regionale nei mercati delle merci di cui dovranno essere rilevati i prezzi.
3. A conclusione della discussione, della quale è redatto il verbale secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Presidente provvede per ognuna delle voci merceologiche oggetto di rilevazione ad ufficializzare i prezzi rilevati.
4. Il Segretario provvede a compilare il listino sulla base dei prezzi ufficializzati dal Presidente ai fini della successiva pubblicazione secondo le modalità indicate all'articolo 4.

Articolo 12 – Rilevazione in forma associata

1. Nel caso in cui la Camera di commercio ritenga di interesse per gli operatori effettuare le rilevazioni dei prezzi avendo a riferimento un territorio più ampio di quello provinciale, ovvero nel caso gli operatori sul territorio della singola provincia non presentino una numerosità sufficiente per garantire la consistenza della rilevazione d'ufficio, la Camera di commercio può svolgere tale rilevazione aggregando i territori che la costituiscono oppure congiuntamente ad altre realtà camerali in conformità a quanto previsto all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.lgs 25 novembre 2016, n. 219 e s.m.i.

Articolo 13 – Disposizione transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA MANTOVA PAVIA

ALLEGATO B

RISONE E ALTRI CEREALI; FORAGGI E PAGLIA	
Piazza di rilevazione	Pavia - Voghera
Periodicità	settimanale
COMPOSIZIONE – NUMERO COMPONENTI PER SETTORE	
Agricoltura	5
Industria e mediazione riso	3
Commercio/mediazione altri cereali	2

LEGNAME - PIOPPI	
Piazza di rilevazione	Pavia - Cremona
Periodicità	Mensile
COMPOSIZIONE – NUMERO COMPONENTI PER SETTORE	
Coltivazione/vivaismo	4
Industria	1
Commercio/mediazione	1



RISONE E SOTTOPRODOTTI DEL RISO; ALTRI CEREALI	
Piazza di rilevazione	Mortara
Periodicità	Settimanale
COMPOSIZIONE – NUMERO COMPONENTI PER SETTORE	
Agricoltura	5
Industria e mediazione riso	3
Commercio/mediazione	2

COMMISSIONE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI DEI VINI	
Piazza di rilevazione	Broni
Periodicità	Mensile
COMPOSIZIONE – NUMERO COMPONENTI PER SETTORE	
Produzione	5
Industria(imbottigliamento) Commercio	2
Consorzio Tutela Vini O.P	1

COMMISSIONE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI DELLE UVE	
Piazza di rilevazione	Oltrepò pavese
Periodicità	Annuale
COMPOSIZIONE – NUMERO COMPONENTI PER SETTORE	
Comune Broni	1
Comune Santa Maria della Versa	1
Agricoltura	10
Commercio/mediazione	2
Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese	1



Terre d'Oltrepò (Cantina Sociale Broni)	1
Cantina Sociale Torrevilla	1

BESTIAME BOVINO FIENO E PAGLIA	
Piazza di rilevazione	Cremona - Pavia
Periodicità	Quindicinale
COMPOSIZIONE – NUMERO COMPONENTI PER SETTORE	
Agricoltura/Allevamento	5
Commercio/mediazione	2

CASEARI E LATTE SPOT	
Piazza di rilevazione	Cremona
Periodicità	Settimanale/latte quindicinale
COMPOSIZIONE – NUMERO COMPONENTI PER SETTORE	
Agricoltura	3
Industria/latterie	3

CEREALI CRUSCAMI E AFFINI	
Piazza di rilevazione	Cremona
Periodicità	Settimanale
COMPOSIZIONE – NUMERO COMPONENTI PER SETTORE	
Agricoltura	3
Industria e mediazione riso	1
Commercio/mediazione	3